

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
09013 CARBONIA (CA)

Deliberazione n. 338

Adottata dal Direttore Generale in data 14 FEB. 2003

Oggetto: **Contenzioso Azienda U.S.L. 7 / Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario.**
Liquidazione spese e competenze Avv. Sergio Segneri per ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo n° 569/01 con contestuale domanda riconvenzionale.

Il Direttore Generale

- Premesso** che con deliberazione n. 1986 del 2 luglio 2001, l'Azienda USL n. 7 di Carbonia affidava l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi giuridico-patrimoniale aziendali nel contenzioso citato in epigrafe, all'Avv. Sergio Segneri del Foro di Cagliari, conferendogli altresì specifico mandato (delibera n. 2038 del 5 luglio 2001), in ordine alla proposizione di domanda riconvenzionale volta alla restituzione di somme indebitamente corrisposte alla Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario;
- Vista** la nota, Prot. Aziendale n. 18008 del 11 settembre 2002, con la quale l'Avv. Sergio Segneri ha trasmesso copia della sentenza n. 1190/2002 unitamente alla notula delle competenze maturate a saldo dell'attività svolta, per un importo pari a Euro 11.683,08, al netto della ritenuta d'acconto di Euro 2.233,80;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute all'Avv. Segneri, così come quantificate nella notula suddetta;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare la liquidazione dell'importo di Euro 11.683,08, al netto della ritenuta d'acconto pari a Euro 2.233,80, a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Sergio Segneri, mediante accredito sul C/C 23691/6 intrattenuto presso il Banco di Sardegna, Sede di Cagliari, Viale Bonaria, cod. ABI 1015 - CAB 04800;
- Di confermare di imputare l'importo complessivo di Euro 13.916,88, derivante dal presente atto, sul codice 540409 del vigente piano dei conti aziendale;
- Di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di liquidare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR.AMM. _____

DIR.SAN. _____

Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 338 del 14 FEB. 2003

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 17 FEB. 2003 - 3 MAR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. M. Y.", written over the stamp area.

DESTINATARI

TAR 4/01

STUDIO LEGALE
AVV. SERGIO SEGNERI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Cagliari, 6 settembre 2002

Spett.le
A.S.L. n. 7
Via Dalmazia ex pal. Cossu
CARBONIA

11/09/2002

DA

18008 Legge

Oggetto: T.A.R. Sardegna – Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 8 L. 205/2000 con contestuale domanda riconvenzionale - Azienda U.S.L. n. 7 c/ Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario – Riferimento delibere d'incarico n. 1986 e n. 2038 rispettivamente del 2 e 5 luglio 2001.

Mi è particolarmente gradito comunicare che, con sentenza n. 1190/2002, depositata in Segreteria il 31 luglio 2002, il T.A.R. Sardegna ha: 1) accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della ESSEMME Autonoleggio di Stevelli Mario; 2) accolto la domanda riconvenzionale proposta nell'interesse di Codesta Azienda e condannato la ESSEMME Autonoleggio a restituire l'importo di € 2.590, oltre interessi, a Codesta A.S.L.; 3) condannato la medesima ricorrente a pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000.

Rimetto al riguardo copia della sentenza unitamente alla notula delle competenze maturate a saldo per l'attività svolta (deve invece intendersi annullata la notula, che non ha avuto seguito, concernente la richiesta di un deposito a titolo di acconto sugli onorari).

Coi miei migliori saluti,

(Avv. Sergio Segneri)

all.: c.s.

Cagliari, 6 settembre 2002

Spett.le
Azienda U.S.L. n. 7
Via Dalmazia ex pal. Cossu
CARBONIA

Preavviso di parcella

Oggetto: T.A.R. Sardegna – Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 8 L. 205/2000 con contestuale domanda riconvenzionale - Azienda U.S.L. n. 7 c/ Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario – Riferimento delibere d'incarico n. 1986 e n. 2038 rispettivamente del 2 e 5 luglio 2001

	<u>diritti</u>	<u>spese</u>
Posizione archivio✓	€ 103,29	10,33
Disamina✓	" 25,82	
Ricorso introduttivo✓	" 103,29	41,32
Stampa e collazione✓	" 61,98	10,33
Delega e autentica✓	" 25,82	10,33
Notifica atto✓	" 25,82	5,89
Esame relata✓	" 25,82	
Fascicolo e indice✓	" 25,82	5,16
Iscrizione a ruolo✓	" 25,82	92,96
Ricerca documenti✓	" 25,82	
Deposito detti✓	" 25,82	
Accesso ufficio✓	" 25,82	
Corrispondenza cliente✓	" 103,29	10,33
Consultazioni cliente✓	" 103,29	
Esame scritti controparte✓	" 51,65	
Esame documentazione controparte✓	" 51,65	
Istanza fissazione d'udienza✓	" 51,65	10,33
Stampa e collazione✓	" 30,99	2,58
Esame avviso fissazione pubblica udienza✓	" 25,82	
Accesso ufficio e ritiro atti✓	" 25,82	
Partecipazione udienza del 10.4.2002✓	" 51,65	
Memoria difensiva✓	" 103,29	20,66
Stampa e collazione ✓	" 30,99	5,16
Esame scritti controparte✓	" 51,65	
Precisazione conclusioni✓	" 103,29	
Esame conclusioni controparte✓	" 103,29	
Assegnazione a sentenza ✓	" 25,82	
Esame dispositivo sentenza ✓	" 25,82	
Richiesta copia atti in cancelleria✓	" 5,49	
Accesso ufficio e ritiro atti✓	" 25,82	
Disamina testo integrale sentenza ?	" 51,65	

%



AVV. SERGIO SEGNERI

Richiesta copia atti in cancelleria✓	"	15,49	
Accesso ufficio e ritiro atti✓	"	25,82	
Fascicolo e indice✓	"	25,82	5,16
Corrispondenza cliente✓	"	103,29	10,33
Consultazioni cliente✓	"	103,29	
Ritiro fascicolo✓	"	25,82	
Nota spese✓	"	51,65	
Stampa e collazione✓	"	30,99	5,16
	€	1906,03	246,03


Onorari:

Studio controversia✓	€	1.200,00
Consultazioni✓	"	600,00
Ricerca documenti✓	"	300,00
Ricorso in opposizione e domanda riconvenzionale✓	"	1.750,00
Memoria difensiva✓	"	3.000,00
Discussione in pubblica udienza	"	1.400,00
Totale onorari	€	8.250,00

Riepilogo:

Oonorari	€	8.250,00
Diritti	"	1.903,63
Totale	"	10.153,63
Rimborso forfettario ex art. 15 D.M. 392/90	"	1.015,36
totale competenze	"	11.168,99
C.N.P.A. 2%	"	223,38
imponibile I.V.A.	"	11.392,37
I.V.A. 20%	"	2.278,47
Spese	"	246,03
totale lordo	"	13.916,88
ritenuta I.R.P.E.F. 20% su competenze	"	2.233,80
totale dovuto	€	11.683,08
	lit.	22.621.595

Documento non valido né ai fini I.V.A. né ai fini I.R.P.E.F..
All'atto del pagamento sarà emessa fattura come per legge.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

ha emanato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per decreto ingiuntivo n. 569/01 proposto da Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario in persona del titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Meloni presso lo studio del quale in Cagliari, via Palomba n. 1, è elettivamente domiciliato

contro

l'Azienda U.S.L. n.7 della Regione Sarda in persona del Direttore Generale in carica, opponente al decreto ingiuntivo rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Segneri presso lo studio del quale in Cagliari, via XX Settembre n.25, è elettivamente domiciliata

per l'accertamento

del diritto della Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario a ricevere la somma di £. 250.800.000, oltre interessi di mora al saggio legale, per cinque fatture, ciascuna di £. 50.160.000, per lo svolgimento del servizio di trasporto dei portatori di handicap e per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme medesime.


Visto il ricorso per decreto ingiuntivo con i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 27 del 15/5/2001 con il quale è stato ingiunto all'A.S.L. il pagamento delle somme dovute;

Visto l'atto di opposizione notificato dall'Azienda Sanitaria

Sent. N. 1130/01

Ric. N. 569/01



Locale n. 7 in persona del Direttore Generale in carica;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 aprile 2002 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì l'avv. Stefania Meloni per la parte ricorrente, e l'avv. Sergio Segneri per l'Amministrazione intimata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, depositato il 27/4/2001, la Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario chiede l'accertamento del proprio diritto a ricevere, dall'Azienda U.S.L. n.7, la somma di £. 250.800.000, oltre interessi di mora al saggio legale, per cinque fatture, ciascuna di £. 50.160.000, per lo svolgimento del servizio di trasporto dei portatori di handicap e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme medesime, chiedendo al Presidente l'emissione di decreto ingiuntivo per le somme di cui sopra nonché per le spese legali, quantificate in parcella in £. 2.458.000, di cui £. 1.330.000 e £. 900.000 per onorari, oltre 10% di spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- 1) La ricorrente ha svolto il servizio con tre mezzi, e non solo con due come previsto nel contratto, in quanto l'Amministrazione le ha imposto tale modalità di

svolgimento del servizio, in esecuzione dell'art. 6 del contratto.

La ricorrente chiede quindi venga ingiunto all'Azienda U.S.L. il pagamento delle somme sopra specificate entro quaranta giorni dalla notifica.

Con decreto presidenziale n. 27 in data 15 maggio 2001 la richiesta è stata accolta.

Si è costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. n. 7 in persona del Direttore Generale in carica (previe deliberazioni n. 1986 in data 2/7/2001 e n. 2038 in data 5/7/2001) chiedendo, con atto notificato il 6/7/2001 e depositato il successivo 16/7, la revoca del decreto; propone inoltre domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della controparte al pagamento di £. 5.016.000, con interessi e maggior danno, vinte le spese.

In data 30/3/2002 l'Amministrazione ha depositato memoria.

Alla pubblica udienza il difensore della parte ricorrente ha depositato memoria; i procuratori delle parti hanno poi insistito nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO.

La pretesa della Società ricorrente è infondata.

Invero, la Società non è stata in grado di dimostrare in alcun modo che l'utilizzazione di un terzo automezzo per lo svolgimento del servizio affidatole è stato imposto dall'Amministrazione, mediante disposizione impartita da un funzionario legittimato ad impegnarla.

La Società ha solo indicato il nome del funzionario che avrebbe



impartito la disposizione, senza dimostrare la legittimazione di quest'ultimo ad impegnare l'Amministrazione, e senza nemmeno dedurre la sua testimonianza, a sostegno dell'affermazione circa l'emanazione dell'ordine.

Giova, inoltre, osservare come sia del tutto inverosimile, e costituirebbe fonte di responsabilità per il funzionario, che l'utilizzo del terzo automezzo sia stato disposto con meri ordini verbali, dai quali comunque non può derivare alcuna obbligazione per l'Amministrazione.

L'unico elemento a sostegno delle pretese della Società può essere individuato nel fatto che le prime tre fatture presentate per lo svolgimento del servizio con tre automezzi sono state pagate dall'Amministrazione.

Potrebbe, quindi, essere sostenuto che l'utilizzo dei tre automezzi è stato, implicitamente, ratificato.

Peraltro, all'elemento non può essere attribuita valenza decisiva, in quanto l'Amministrazione ha successivamente interrotto i pagamenti, che vengono ora pretesi dalla Società, e chiede, nel presente giudizio, quanto pagato per le prestazioni non ordinate.

Non può, quindi, essere sostenuto che l'Amministrazione abbia manifestato un univoco assenso all'uso del terzo automezzo.

La pretesa della Società si appalesa, quindi, infondata.

In accoglimento della domanda dell'Amministrazione, il decreto deve, conseguentemente, essere revocato.

Le considerazioni, appena esposte, circa l'insussistenza del

debito dell'Amministrazione al pagamento delle differenze di corrispettivo per l'utilizzo del terzo automezzo impongono inoltre di accogliere la domanda riconvenzionale di quest'ultima, riconoscendo il suo diritto al rimborso di £. 5.016.000, pari ad Euro 2.590, incrementate degli interessi al tasso legale, indebitamente corrisposte, per tre mesi, per il suddetto titolo.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

- 1) Accoglie l'opposizione dell'azienda U.S.L. n. 7 e, per l'effetto; revoca il decreto n. 27 in data 15 maggio 2001;
- 2) Respinge la domanda della Società ricorrente;
- 3) Accoglie la domanda riconvenzionale dell'Azienda U.S.L. n. 7 e, per l'effetto, condanna la Società ricorrente al rimborso della somma di £. 5.016.000, pari ad Euro 2.590, incrementate degli interessi al tasso legale;
- 4) Condanna la Società ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 10 aprile 2002 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Alberto Manlio Sassu, Presidente;



Manfredo Atzeni, Consigliere, estensore;

Alessandro Maggio, Consigliere.

Manfredo Atzeni
Alessandro Maggio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI: 31 LUG. 2002

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Per copia conforme all'originale che trasmette

DECRETO N° 7 - Carbonara

il numero del fascicolo del procedimento di primo grado
17 agosto 1997 n. 612.



Cagliari, - 2 AGO. 2002

IN CA SEGRETERIA

[Signature]